

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
*ai sensi del D.Lgs. 231/01*


**PARTE SPECIALE 6**

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016*

*Il documento se scaricato dal sito istituzionale o dalla rete aziendale è in distribuzione non controllata.  
Prima dell'utilizzo verificare che lo stato di revisione sia quello vigente.*

*Il documento è proprietà di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali.  
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata.*

					
1	03/12/15	Recepimento sviluppi normativi intervenuti con la L. 186/2014 Richiamo testo D.Lgs. 231/2001	S. Ricci [PODV]	A. Toto [ADE]	A. Toto [PCDA]
0	21/10/11	Emissione	F.to S. Ricci	F.to A. Toto	F.to A. Toto
			S. Ricci [PODV]	A. Toto [ADE]	A. Toto [PCDA]
<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>REDIGE</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>APPROVA</b>
<b>STATO DELLE REVISIONI</b>			<b>ITER DI EMISSIONE</b>		

**INDICE**

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 6 .....	3
2.	I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	3
2.1	RICETTAZIONE (art. 648 c.p.) .....	3
2.2	RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.) .....	4
2.3	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.) .....	4
2.4	AUTORICICLAGGIO (art. 648-ter.1 c.p.) .....	5
3.	PROCESSI SENSIBILI .....	6
4.	Principi di riferimento generali .....	6
4.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE .....	7
4.2.	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE .....	7
4.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	7
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....	8
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V. ....	10
7.	TESTO DELL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 .....	10

## 1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 6

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale 6 è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, previsti dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01.

## 2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché per autoriciclaggio, previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e dell'art. 3 della L. 15 dicembre 2014 n. 186 che al co. 3 introduce il novellato art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio) ed al co. 5 inserisce il nuovo reato tra quelli richiamati dall'art. 25-octies del Decreto e, quindi, tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

- art. 648 c.p. (*Ricettazione*), la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- art. 648-bis c.p. (*Riciclaggio*), la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
- art. 648-ter c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*), la norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio), la norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### 2.1 RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo dell'incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati

medesimi. L'art. 648 c.p. incrimina chi *"fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare"*.

Per *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine *ricezione* indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per *occultamento* si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *"anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"*.

## **2.2 RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)**

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite.

In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque *"fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita"*.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza illecita dei valori provenienti dal reato.

Il terzo comma dell'art. 648-bis c.p. richiama l'ultimo, già esaminato, dell'art. 648 c.p.

## **2.3 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)**

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Il termine *impiegare* è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo; considerato, tuttavia, che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

#### **2.4 AUTORICICLAGGIO (art. 648-ter.1 c.p.)**

L'inclusione del nuovo reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti è sintomatica della volontà del legislatore non solo di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo ma, altresì, di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

Sul bene giuridico tutelato non vi è unità di vedute: si oscilla da una posizione dottrinale che propende per la natura mono-offensiva del reato (tutela dell'amministrazione della giustizia, tutela dell'ordine economico, dell'ordine pubblico generale, dell'eguaglianza nei rapporti economici o, ancora, tutela del patrimonio) ad una posizione che intravede una natura pluri-offensiva (tutela dell'amministrazione della giustizia e degli interessi patrimoniali della persona offesa dal delitto presupposto).

Soggetto attivo del reato è colui che ha "*commesso o concorso a commettere un delitto non colposo*": si tratta, dunque, di un reato "*proprio*".

La condotta è descritta attraverso l'utilizzo di tre verbi "*impiega, sostituisce, trasferisce*": il termine *impiegare* fa riferimento alla reimmisione del denaro, dei beni o delle altre utilità in una attività economica o finanziaria, cioè nella produzione, nello scambio, nella distribuzione di beni o servizi; il termine *sostituire* fa riferimento a qualsiasi immutazione del bene o dell'utilità illecita in un altro bene od in un'altra utilità, in modo da ostacolare l'individuazione della provenienza del provento del reato; il termine *trasferire* fa riferimento alla titolarità od anche solo alla semplice disponibilità del bene o dell'utilità illecita.

Le condotte devono, poi, essere tali da ostacolare "*concretamente*" l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o dell'utilità. Ne deriva che l'impiego, la sostituzione, il trasferimento "trasparenti" e "tracciabili" non danno vita al reato di autoriciclaggio. L'uso dell'avverbio *concretamente*, riferito alle condotte idonee a recare ostacolo all'identificazione dell'origine dei beni, induce a pensare che il legislatore abbia inteso configurare tale delitto come reato di *pericolo concreto*.

Il *dolo* richiesto dal reato di autoriciclaggio è quello *generico* e consiste nella consapevolezza di avere realizzato o contribuito a realizzare un delitto non colposo e nella volontà di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto. L'oggetto del dolo include altresì la *consapevolezza e volontà di agire in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni*.

È prevista una *causa di esclusione della punibilità* in caso di "*condotte per cui il denaro, i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

Le disposizioni dell'autoriciclaggio si applicano "*anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*". Il reato, dunque, sussiste anche se l'autore non è imputabile per il delitto - presupposto (purché lo sia per l'autoriciclaggio) oppure non è punibile per il delitto presupposto o, infine, quando manchi una condizione di procedibilità in relazione al delitto - presupposto.

### 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

I settori / processi / attività esposti maggiormente a rischio per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di risorse di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, possono essere suddivise in due macrocategorie:

- # attività con organizzazioni e soggetti esterni, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati dalla Società con terzi;
- # attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra società del gruppo.

Processi ed Attività Sensibili:

- # Selezione dei fornitori;
- # Stipula e gestione di contratti e ordini di acquisto;
- # Stipula e gestione di accordi / joint venture con altre società per la realizzazione di investimenti;
- # Gestione delle risorse economiche e finanziarie;
- # Gestione delle operazioni infragruppo.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- # Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- # Amministratore Delegato
- # Chief Financial Officer
- # Finanza Tesoreria e Risk Management
- # Pianificazione Controllo Bilancio e I.T.
- # Amministrazione
- # Affari Legali e Societari
- # Project Financing – Sviluppo Immobiliare
- # Direzione Generale Italia
- # Direzione Generale Estero
- # Commerciale e Gare / Prequalifiche Italia
- # Commerciale e Gare / Prequalifiche Estero
- # Acquisti
- # Macchinari Logistica e Magazzino
- # Direzione Tecnica Centrale
- # Project Manager – Direzione Tecnica e Operativa di Cantiere

### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

#### 4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- ▣ formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- ▣ chiara descrizione delle linee di riporto;
- ▣ conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- ▣ separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- ▣ traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- ▣ adeguato livello di formalizzazione.

#### 4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- ▣ tutti coloro che intrattengono in nome e per conto di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura formale sempre rigorosamente aggiornata;
- ▣ a ciascuna procura deve corrispondere una delega interna, anch'essa aggiornata, che tra l'altro individui il soggetto interno a TOTO S.p.A. Costruzioni Generali cui il delegato riporta gerarchicamente, le relative modalità e la relativa frequenza;
- ▣ l'ampiezza di ciascuna delega, anche in termini di potere di spesa, va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- ▣ qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore / delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

#### 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- ▣ stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ▣ stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- ▣ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto o contatto con organizzazioni o soggetti esterni sulla base di criteri di massima prudenza e, comunque, previa assunzione di tutte le informazioni disponibili e utili sul conto di tali organizzazioni e soggetti.

- ▣ svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Conseguentemente, è vietato:

- ▣ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01;
- ▣ violare le regole contenute nelle procedure ed, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- ▣ violare i principi previsti nel Codice Etico;
- ▣ instaurare o mantenere rapporti o contatti di qualsiasi genere con organizzazioni e soggetti che risultino carenti - anche per cause sopravvenute - dei requisiti necessari a prevenire il coinvolgimento di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali in comportamenti o fatti attinenti a denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ▣ far transitare attraverso canali non ufficiali e, quindi, "non tracciabili", risorse finanziarie o beni e utilità verso organizzazioni e soggetti a rischio di collusione per i reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ▣ rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà su acquisti, vendite o altre operazioni aventi ad oggetto delle partecipazioni societarie.

È fatto, in generale, divieto di:

- ▣ tentare o porre in essere azioni o comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato richiamate al capitolo 2;

ovvero, in particolare:

- ▣ acquistare, ricevere o occultare denaro o cose di provenienza illecita o, comunque, intrametterli nel farli acquistare, ricevere o occultare;
- ▣ sostituire o trasferire denaro, beni o utilità di provenienza illecita ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
- ▣ impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ▣ impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, commesso o concorso a commettere.

## **5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.



Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati da TOTO S.p.A. Costruzioni Generali al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale 6:

- ▣ definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni e dei soggetti incaricati di gestire per conto di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali rapporti contrattuali con organizzazioni e soggetti esterni rendendo trasparenti e documentabili tutte le occasioni di incontro e di scambio relative a tali rapporti onde favorire il controllo costante di ogni singola fase di sviluppo dei rapporti medesimi;
- ▣ prevedere specifici flussi informativi tra le diverse funzioni coinvolte, in un'ottica di collaborazione e coordinamento degli attori coinvolti, di condivisione e ponderazione delle scelte, di vigilanza reciproca;
- ▣ individuare, nell'ambito di ciascuna funzione, i soggetti deputati a rappresentare TOTO S.p.A. Costruzioni Generali verso l'esterno attenendosi ai limiti ed ai poteri conferiti mediante apposite deleghe e procure societarie;
- ▣ sottoporre, preventivamente all'instaurazione di un qualsiasi rapporto contrattuale, le organizzazioni e i soggetti esterni a un formale processo di valutazione e qualifica con particolare riferimento alla verifica di idoneità per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale anche mediante richiesta di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti o mediante raffronto con elenchi di organizzazioni e soggetti sospetti diramati dalle medesime autorità;
- ▣ determinare, sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, le modalità di selezione, definizione e esecuzione di accordi / joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- ▣ verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (allineamento ai prezzi medi di mercato, utilizzo di organizzazioni e professionisti di fiducia per la verifica di fattibilità e per le operazioni di *due diligence* relative a potenziali investimenti, ecc.);
- ▣ assicurare la separazione delle funzioni competenti nelle fasi di ricerca di mercato e di gestione delle trattative ovvero, in generale, degli aspetti precontrattuali, di definizione e stipula del contratto, di esecuzione e conclusione del rapporto;
- ▣ prevedere nei contratti stipulati con organizzazioni e soggetti esterni la presenza di clausole di risoluzione automatica in caso di fondati sospetti di collusione della controparte in attività o intenti delittuosi connessi ai reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ▣ prevedere nei contratti stipulati con organizzazioni e soggetti esterni la presenza di limitazioni e/o divieti di cedibilità, anche parziale, del contratto a terzi, nonché di modifica rilevante della compagine societaria della controparte;
- ▣ assicurare il controllo su tutti i flussi finanziari e i trasferimenti di beni o utilità di ammontare o valore rilevante con riferimento sia alle operazioni verso terzi che infragruppo; tali controlli devono, in particolare, tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- ▣ assicurare il controllo su tutti i flussi di tesoreria; tali controlli devono, in particolare, riguardare il rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, l'eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.
- ▣ prevedere un sistema informatico ad accesso limitato che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati relativi ai flussi finanziari e ai trasferimenti di beni o utilità; gli atti ed i documenti attinenti agli

incassi e ai pagamenti effettuati, ivi inclusi i dati e le informazioni per l'alimentazione dell'applicativo di supporto alla fatturazione, dovranno, in particolare, essere resi accessibili agli organi di controllo ed, in ogni caso, essere affidati in esclusiva a una funzione estranea alla gestione di altre fasi del rapporto;

- ▣ promuovere il più possibile ed assicurare in modo diffuso la tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni area o processo aziendale potenzialmente interessato dai reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ▣ prevedere la separazione tra le funzioni titolari delle attività di gestione, impiego e controllo delle risorse finanziarie ovvero di beni e utilità;
- ▣ individuare specifiche condizioni e modalità d'impiego delle risorse finanziarie o di beni e utilità di ammontare o valore rilevante in modo che la funzione responsabile ne autorizzi l'impiego solo previa verifica dell'idonea documentazione giustificativa, oltre che della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza, necessità e legittimità;
- ▣ verificare il livello di adeguamento delle società collegate rispetto all'adozione di misure e controlli antiriciclaggio;
- ▣ informare l'O.d.V. su ogni eventuale rapporto intrattenuto con organizzazioni o soggetti per i quali vi sia un fondato sospetto di collusione in attività delittuose connesse ai reati di cui alla presente Parte Speciale ovvero su ogni eventuale flusso finanziario o trasferimento di beni e utilità sospetto.

## 6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento ed, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'O.d.V. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'O.d.V. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

## 7. TESTO DELL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

### *Art. 25-Octies*

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio <sup>(1)</sup>*

\* \* \*

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 <sup>(2)</sup> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)

<sup>(2)</sup> Articolo inserito dall'art. 3, comma V, lett. B, Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in vigore dall'1.01.2015)

<sup>(3)</sup> Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.